

(N. 191)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 15 dicembre 1948 (V. Stampato N. 184)

d'iniziativa dei Deputati FERRANDI, PAOLUCCI, BIANCO, CALAMANDREI, CAPALOZZA,
BRUNO, GULLO, CAPACCHIONE, BELLONI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1948

Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, prorogato con legge 29 settembre 1948, e le precedenti disposizioni in esso richiamate sono ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 1949, termine entro il quale sarà emanata la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

È anche prorogata, fino al 30 aprile 1949, la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 163, che sospende l'efficacia della clausola del divieto di sublocazione.

Art. 2.

I canoni delle locazioni e delle sublocazioni che rimangono prorogate per effetto dell'articolo precedente, sono ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1949, nella misura

fissa del 30 per cento per gli immobili adibiti ad uso di abitazione o di esercizio di attività professionali e artigiane, e del 50 per cento per gli immobili adibiti ad usi diversi da quelli predetti.

Sono esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari dei locali adibiti ad uso di abitazione, che alla data del 31 dicembre 1948 risultino assistiti dagli E. C. A. o iscritti negli elenchi dei disoccupati o siano pensionati dell'Istituto di previdenza sociale, sempre che nè essi, nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di reddito.

Sono, altresì, esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari che risultino essere tubercolotici ricoverati o in attesa di ricovero, oppure dimessi dal sanatorio da un periodo non superiore ai 2 anni all'entrata in vigore della presente legge, purchè nè essi, nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di reddito.

Gli aumenti di cui al primo comma sono computati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-leggislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.

Art. 3.

Gli aumenti supplementari dovuti nel caso di sublocazione, a termini degli articoli 3 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e i limiti dei canoni di sublocazione previsti dall'articolo 16 del predetto decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, sono commisurati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione dell'articolo precedente.

Art. 4.

Le Commissioni arbitrali possono concedere anche d'ufficio il beneficio del patrocinio gratuito alla parte che sia povera.

Art. 5.

E fatto salvo il diritto al conguaglio delle somme pagate in aumento per effetto degli articoli 2 e 3 della presente legge, con quelle che risulteranno dovute ai sensi delle norme che saranno emanate per la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, norme che avranno efficacia, per quanto riguarda la misura dei canoni, dal 1° gennaio 1949.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI